

Avv. Giorgio Selleri

Via A. De Ferraris n° 10 – 73024 Maglie (Le)
Tel. 329/8035924 – Fax 0836/1950612
e-mail: giorgio.selleri@gmail.com, - pec: giorgio.selleri@pec.it

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA PUGLIA

RICORSO CON ISTANZA CAUTELARE

per **CONTE MARCELLO** (C.F. CNTMCL54H01A527P) titolare della omonima ditta individuale (p.iva 04008300750) con sede in Bagnolo del Salento (Le) alla Piazza San Giorgio n. 38 rappresentato e difeso per procura alle liti in calce al presente atto - rilasciata su foglio separato ed autenticata con firma digitale nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici - dall'avv. Giorgio Selleri (c.f.SLLGRG84A12I549T fax: 0836.1950612 pec: giorgio.selleri@pec.it, e con questi elettivamente domiciliato in Maglie alla via A. De Ferraris 100 presso lo studio dell'Avv. Giorgio Selleri (si chiede di trasmettere ogni comunicazione ai seguenti recapiti: fax: 0836.1950612; p.e.c. giorgio.selleri@pec.it)

ricorrente

contro

PUGLIA SVILUPPO S.P.A. - Società soggetta a direzione e coordinamento di Regione Puglia (p.iva 01751950732) in persona del legale Rappresentante p.t., con sede legale in Via delle Dalie - 70026 Modugno (Bari)

REGIONE PUGLIA (c.f. 80017210727) in persona del legale Rappresentante p.t. con sede legale in Via Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari

resistenti

**PER L'ANNULLAMENTO,
PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA:**

- della determina di concessione n. CUST 1890/2022 a firma del Direttore Generale di Puglia Sviluppo S.p.A. del 1/7/2022, comunicata al ricorrente in data 5/07/2022 (a mezzo PEC - dall'indirizzo telematico: custodiamoleimprese.pugliasviluppo@pec.it - avente ad oggetto "Misura Straordinaria di aiuto Custodiamo Le Imprese - Comunicazione di Notifica Esito protocollo: 0017527 - determina di non ammissione alle agevolazioni – IMPRESA CONTE MARCELLO- domanda protocollo CI202118 comunicazione di Notifica Esito protocollo: 0017527") con la quale è stata disposta la non ammissione dell'istanza dell'impresa ricorrente alla sovvenzione introdotta con la misura straordinaria di aiuto denominata "CUSTODIAMO LE IMPRESE"¹ bandita da Puglia Sviluppo S.p.A. con Determinazione del D.G. n. 3/2022, pubblicata su B.U.R.P. n. 4/2022 (doc. n.1)

¹ Misura straordinaria di Aiuto adottata in conformità all'art. 54 del Regime Quadro di cui agli articoli da 53 a 64 del D.L. n. 34 del 19.05.2020, come da ultimo emendato dall'art. 28 del D.L. n. 41/2021 (nell'ambito

- del preavviso di rigetto ex art. 10 *bis* L. 241/90 di Puglia Sviluppo S.p.A. comunicato al ricorrente in data 31/5/2022 (a mezzo PEC ricevuta dall'indirizzo telematico: custodiamoleimprese.pugliasviluppo@pec.it) (doc. n. 2);

- di ogni altro atto ad essi presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo, compreso ogni ulteriore esito istruttorio ove esistente, pur se ignoto ed in quanto lesivo.

* * * * *

PREMESSA IN FATTO

1. Con determinazione n.3/2022 (pubblicata sul B.U.R.P. n. 4/2022 -doc. n.3-) il Direttore Generale di Puglia Sviluppo S.p.A. decretava la riapertura dei termini per la presentazione delle istanze di accesso alla misura di sostegno delle imprese in crisi (in conseguenza dell'epidemia da Covid-19), denominata "*Custodiamo le Imprese*", disponendo altresì la pubblicazione del relativo schema di "*Avviso pubblico*".
2. In particolare, secondo il predetto schema di Avviso pubblico, erano legittimate nel richiedere l'agevolazione le "*imprese di piccola dimensione e da medie imprese (MPMI) (...) iscritte al Registro Imprese e già attive, c/o la sede pugliese, alla data del 1° luglio 2019, (...)*", che:
 - a. nell'esercizio 2020 non avessero conseguito un fatturato superiore ad €.10.000.000,00
 - b. **alla data di presentazione della domanda svolgessero "in via prevalente una delle attività identificata dal codice ATECO elencati all'Allegato 1" del Avviso medesimo** (tra le quali si segnala, per quanto di precipuo interesse in questa sede, essere annoverata l'attività di "*BAR*" identificata dal codice 56.30.00 "*Bar ed altri esercizi simili senza cucina*").
3. **Il ricorrente** - titolare di impresa individuale esercente in via prevalente attività di "*BAR*" sin dal lontano 1984 (come da visura storica in atti -doc n. 4-) con sede in Piazza San Giorgio n.38 a Bagnolo del Salento (Le) - **con domanda del 25/2/2022, sussistendo tutti i presupposti previsti dall'Avviso, proponeva istanza di accesso alle agevolazioni de qua, dichiarando** –tra l'altro:
 - **di essere titolare di "impresa attiva alla data del 1° Luglio 2019, in una o più sedi operative ubicate nel territorio della regione Puglia**

del "Quadro temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19 - Temporary Framework", nello specifico Sezione 3.1), notificato dallo Stato membro Italia e da ultimo autorizzato dalla Commissione Europea, giusta Decisione C(2021) 2570 final del 9 aprile 2021.

- di **“esercitare sul territorio regionale l’attività classificata con il Codice ATECO 56.30.00 alla data di presentazione della presente domanda di agevolazione”** (doc. 5)
4. Con PEC del 31/5/2022 (doc. 6), Puglia Sviluppo S.p.A. comunicava al ricorrente *preavviso di rigetto* ai sensi dell’art. 10 bis della L. n. 241/1990, assegnandogli termine di 10 giorni lavorativi per osservazioni *da presentarsi a mezzo del portale telematico “CUSTODIAMO LE IMPRESE”*

Il preavviso di rigetto era motivato come segue:

“Istanza di sovvenzione dell’impresa CONTE MARCELLO non è ammissibile all’aiuto previsto dall’Avviso Custodiamo le Imprese in quanto il soggetto proponente non risulta essere in possesso dei requisiti previsti dagli art. 2 e 5 dell’Avviso. In particolare è stato rilevato da visura camerale storica estratta il 26/04/2022 che l’impresa svolge come attività primaria il codice ATECO 47.24.2 (commercio al dettaglio di torte, dolci, confetteria) e non il 56.30.00 (Bar ed altri esercizi simili senza cucina) dichiarato nell’istanza. Tale aspetto confligge con quanto previsto dal comma 4 del soprarichiamato art. 2 dell’Avviso.

Inoltre non è ammissibile all’aiuto previsto dall’Avviso Custodiamo le imprese ai sensi dell’art. 5 comma 3 dell’Avviso, in quanto le informazioni rese non risultano coerenti e corrette visto che l’impresa non risulta svolgere attività presso la sede indicata in istanza di accesso alle agevolazioni”

5. L’impresa ricorrente rimaneva costernata dalle osservazioni di Puglia Sviluppo Spa, atteso che la ditta ha sempre esercitato (ed esercitava al momento della presentazione dell’istanza di sovvenzione *de qua*), quale attività prevalente, proprio quella di “BAR” (Codice Ateco 56.30.00) sin dal 1984, come risulta evidente oltreché richiamata visura storica, anche dalle dichiarazioni dei redditi trasmesse all’Agenzia delle Entrate (doc. n. 7) e dall’ulteriore documentazione in atti (doc. n. 8)
6. È bene precisare, a questo punto, il corretto svilupparsi degli eventi onde sgombrare sin da subito il campo da eventuali equivoci:
- Come già detto il ricorrente esercita (ed ha sempre esercitato) **attività prevalente di BAR** (cod. ATECO 56.30.00) sin dal 16/05/1984, presso la sede di Piazza San Giorgio in Bagnolo del Salento, **come risulta nella visura storica prodotta sub n. 5** (in particolare si veda paragrafo 4 *“attività, albi, ruoli e licenze”*)
 - A decorrere dal 13/10/2010 e sino al 29/02/2020 il ricorrente ha **anche** esercitato attività di **“BAR CON TRATTORIA”** presso unità locale della propria

impresa sita in Bagnolo del Salento alla via Schiattino (presso il parco pubblico ivi posto)².

- **Con atto del 1/3/2020 (doc. 8) il ricorrente ha comunicato all’Agenzia delle Entrate la chiusura dell’unità locale di via Schiattino a far data dal 29/02/2020 e la conseguente variazione dell’attività prevalente della propria impresa che tornava ad essere quella di “BAR senza cucina”, di cui all’ormai noto codice ATECO 56.30.00, esercitato presso la sede di Piazza San Giorgio.**

7. Sicché, il ricorrente ricevuta la comunicazione del preavviso di rigetto del 31/05/2022, prendeva coscienza del fatto che presso la CCIAA di Lecce, all’atto della chiusura dell’unità locale di via Schiattino, era stato (erroneamente) assegnato d’ufficio all’impresa in via prevalente il codice ATECO 47.24.20, (“*Commercio al dettaglio di torte, dolci confetteria*”), in luogo del codice ATECO 56.30.00 (“*BAR senza cucina*”)
8. Il ricorrente, pertanto, ricevuto il preavviso di rigetto, si faceva da subito parte diligente e, in seguito a contatti immediati con funzionari della CCIAA di Lecce, effettivamente apprendeva dell’esistenza di tale discrepanza. Su consiglio degli stessi funzionari, quindi, tempestivamente provvedeva all’inoltro di un’istanza di rettifica con efficacia retroattiva a far data dall’1/3/2020, ovvero a far data dal giorno successivo alla chiusura dell’attività locale di via Schiattino (si veda richiesta depositata telematicamente presso la CCIAA in data 01/06/2022 - doc. n. 9-).
9. Sicché, compiute le formalità anzidette, il ricorrente con PEC del 09/06/2022 (doc. n. 10) inoltrava a Puglia Sviluppo S.p.A., le richieste osservazioni; costui, in particolare riferiva:
 - di aver provveduto a richiedere presso la C.C.I.A. il cambio del codice Ateco con decorrenza dal 01.03.2020
 - che la sede della ditta individuale è Piazza San Giorgio 38 a Bagnolo del Salento, “*mentre l’indirizzo indicato di Via Carducci n. 49 a Bagnolo del Salento è quello relativo alla residenza di Conte Marcello*”

Il ricorrente, altresì, precisava di non aver potuto riscontrare il preavviso di rigetto a mezzo della piattaforma dedicata in quanto “*sono già due giorni che il sito “custodiamo le imprese” non risulta raggiungibile*”.

10. Con successiva PEC del 13/6/2022 (doc. n. 11) Puglia Sviluppo Spa riscontrava la PEC del ricorrente, invitandolo a trasmettere le osservazioni e la documentazione attraverso il portale dedicato. Tanto il ricorrente poneva in essere in data

² Si veda paragrafo 5 “*storia delle modifiche*” -pag.6- della visura storica un atti, comunicata alla CCIAA con protocollo 26/10/2010 (in uno con la variazione dell’attività prevalente dell’impresa (aggiungendovi anche quella di “trattoria”)) e la chiusura dell’unità locale con protocollo del 31/07/2020

15/06/2022, ritrasmettendo la stessa documentazione inviata a Puglia Sviluppo Spa con la precedente pec del 9/6/2022 (doc. n. 12)

11. Inopinatamente, senza ulteriore riscontro, il malcapitato ricorrente, in data 5/7/2022, si vedeva recapitare la determina di concessione n. CUST 1890/2022 a firma del Direttore Generale di Puglia Sviluppo S.p.A (doc. 1 gravato), con la quale l'Amministrazione resistente comunicava la non ammissione alle agevolazioni in oggetto sul presupposto che:

*“la verifica delle osservazioni presentate non ha dimostrato il superamento dei motivi ostativi alla concessione della sovvenzione, **in quanto l'impresa ha confermato che, alla data di sottomissione dell'istanza di sovvenzione (25/02/2022) esercitava prevalentemente attività non prevista dall'allegato 1 dell'avviso “Custodiamo le imprese”**” (enfasi aggiunta).*

Per quanto sopra sistematicamente esposto in fatto, ritenendo l'illegittimità dell'operato di Puglia Sviluppo Spa nei propri confronti, il ricorrente, avendone interesse, impugna gli atti meglio indicati in epigrafe per i seguenti

MOTIVI di DIRITTO

- I. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI ISTRUTTORIA E DIFETTO DI MOTIVAZIONE – ERRORE NEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO – TRAVISAMENTO DEI FATTI – ILLOGICITÀ E PERPLESSITÀ MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA – ECCESSO DI POTERE PER OMESSA E/O ERRATA VALUTAZIONE DELLE RISULTANZE ISTRUTTORIE – CONTRADDITTORIETÀ MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA – DIFETTO DI MOTIVAZIONE – VIOLAZIONE DELLE NORME SUL GIUSTO PROCEDIMENTO – VIOLAZIONE DI LEGGE – VIOLAZIONE DELLE CLAUSOLE DELL'AVVISO PUBBLICO**

Come precisato nella parte in fatto, Puglia Sviluppo Spa ha determinato di non ammettere la ditta ricorrente alle agevolazioni previste dalla misura “Custodiamo le Imprese” sulla scorta delle seguenti motivazioni:

“Vista l'istanza presentata in data 25 febbraio 2022, dall'impresa Conte Marcello, protocollata al numero CI202118, ai sensi dell'avviso per la presentazione delle istanze di sovvenzione della misura Custodiamo le Imprese pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Visto l'esito negativo della verifica, effettuata dalla Funzione Promozione del Lavoro e dell'Innovazione, avente ad oggetto i requisiti di accesso alle agevolazioni previste dall'avviso e concluse in data 31/5/2022.

Visto il preavviso di rigetto contenente le motivazioni di non ammissibilità, inviata ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241, come modificato dalla legge 11 febbraio 2005, ricevuto da proponente in data 31/5/2022.

Viste le osservazioni presentate dal soggetto proponente in data 15/6/2022.

Considerato che la verifica delle osservazioni presentate non ha dimostrato il superamento dei motivi ostativi alla concessione della sovvenzione in quanto l'impresa ha confermato che la data di sottomissione della istanza di sovvenzione (25/2/2022) esercitava prevalentemente attività non prevista dall'allegato 1 dell'avviso Costruiamo le Imprese.

Vista la conferma dell'esito negativo della verifica, effettuata dalla Funzione Promozione del Lavoro e dell'Innovazione, avente ad oggetto i requisiti di accesso alle agevolazioni previste dall'Avviso e conclusa in data 30/6/2022"

Orbene, dalla lettura delle suddette motivazioni, emerge con solare evidenza che **Puglia Sviluppo Spa ha rigettato la domanda di sovvenzione inoltrata dal ricorrente sull'unico (ed errato) presupposto che costui in sede di inoltro nelle osservazioni 15/6/2022 avrebbe confermato di esercitare** - o quantomeno di aver esercitato alla data di presentazione della istanza di sovvenzione - **attività prevalente non compresa tra quelle elencate all'allegato 1 dell'Avviso** (nello specifico attività diversa da quella di "Bar senza cucina" di cui al codice ATECO 56.30.00).

Tuttavia tale assunto è palesemente privo di fondamento fattuale e giuridico.

Ed infatti, come emerge dalla documentazione versata in atti, Conte Marcello, in sede di inoltro delle citate osservazioni, ha solo ed esclusivamente dato atto di aver provveduto al tempestivo inoltro presso la Camera di Commercio di una **istanza di rettifica ex tunc** del codice ATECO relativo alla indicazione dell'attività prevalente esercitata dall'impresa, chiarendo, in particolare, che tale rettifica avrebbe avuto efficacia a far data dal 1 marzo 2020

Come già precisato precedentemente, la data del 1 marzo 2020 non è stata indicata dal ricorrente in modo *casuale*

Tale data, infatti, coincide con il momento in cui è stata cessata l'attività di "Bar con trattoria" presso l'unità locale sita in via Schiattino (avviata nel 2010)

Il ricorrente, pertanto, indicando la data del 1 marzo 2020 ha voluto porre rimedio ad un errore verosimilmente commesso dalla stessa CCIAA di Lecce che in seguito alla cessazione dell'unità locale aveva *motu proprio* assegnato all'impresa del ricorrente, come attività prevalente, il codice ATECO 47.24.20 "Commercio al dettaglio di torte, dolci e confetteria" desumendolo (verosimilmente) dalla descrizione delle attività d'impresa indicata nell'atto costitutivo, piuttosto che dalle risultanze presenti presso la banca dati dell'Agenzia delle Entrate (alla quale Conte Marcello come per Legge, con istanza del 1/3/2020 aveva espressamente dichiarato quale fosse l'effettiva attività esercitata in forma prevalente (si veda doc. 8)).

D'altro canto, la circostanza (incontestabile) che la CCIAA di Lecce in seguito alla istanza di Conte Marcello abbia provveduto alla rettifica con efficacia retroattiva della indicazione del codice ATECO relativo all'attività d'impresa prevalente non lascia spazio a dubbi di sorta, in ordine al fatto che **l'attribuzione alla data del 29/2/2020 del codice ATECO 47.24.20**

“Commercio al dettaglio di torte, dolci e confetteria” in luogo del codice ATECO 56.30.00 “Bar senza cucina” sia dipeso da un mero errore formale commesso dalla stessa CCIAA, ed al quale quest’ultima ha posto rimedio.

Pertanto, in seguito alla intervenuta rettifica od opera della CCIAA di Lecce, può affermarsi oltre ogni dubbio che (anche) quest’ultima ha accertato, e dato atto, che la ditta Conte Marcello ha da sempre - e quindi certamente anche alla data inoltro della istanza di sovvenzione (28/2/2022) - esercitato, presso la propria sede di Bagnolo del Salento alla Piazza San Giorgio, l’attività prevalente di “BAR senza cucina” contraddistinta dal codice ATECO 56.30.00³

In definitiva, nel caso che ci occupa, Conte Marcello, nelle osservazioni del 15/6/2022 ha semplicemente riferito a Puglia Sviluppo Spa di aver richiesto alla CCIAA una rettifica con efficacia retroattiva dell’erronea indicazione contenuta nei suoi archivi, ed incredibilmente Puglia Sviluppo Spa ha desunto da siffatta dichiarazione un esplicito riconoscimento in ordine al fatto che attività prevalente dell’impresa fosse quella di “*commercio al dettaglio di torte, dolci e confetteria*” (sic!)

Sicché, la determina di diniego della concessione di Puglia Sviluppo Spa, fondandosi unicamente su tale errata (*singolare*) valutazione è certamente illegittima in quanto lesiva del buon diritto dell’odierno ricorrente a vedersi riconoscere la sovvenzione per cui è causa

Ed infatti, **Conte Marcello ha certamente diritto ad ottenere la sovvenzione richiesta in quanto la istanza di costui soddisfa tutti i requisiti richiesti dal bando ed in particolare quello di essere titolare di impresa attiva** (alla data del 1/7/2019 con sede ubicata nel territorio della Regione Puglia) **che alla data di presentazione della domanda di sovvenzione (25/2/2022) esercitava (*rectius*: ha sempre esercitato sin dal 1984) in via prevalente una delle attività identificate dai codici ATECO elencati all’Allegato 1” del Avviso** pubblicata sul B.U.R.P. n. 4/2022 (ovvero quella contraddistinta dal codice ATECO 56.30.00)

Ma v’è di più!

Nel caso di specie Puglia Sviluppo Spa ha agito in evidente violazione delle disposizioni contenute nell’avviso che regola la procedura di concessione oggetto di causa.

L’Amministrazione nel rigettare l’istanza del ricorrente, ha - tra l’altro - richiamato l’applicazione dell’art. 5 comma 5 dell’Avviso che, testualmente recita:

“durante la fase istruttoria Puglia Sviluppo, ove necessario, potrà avvalersi di banche dati ed ogni altro mezzo idoneo ad acquisire informazioni utili all’istruttoria dell’istanza”.

³ Tanto lo si desume inequivocabilmente dalla visura storica versata in atti, al paragrafo 4 “attività, albi, ruoli e licenze” -pag.3- ove si legge “attività prevalente dal 16/5/1984 BAR”

Puglia Sviluppo, difatti, nei provvedimenti gravati, riferisce di aver fatto ricorso a tale *prerogativa* e di avere in questo modo verificato che l'attività svolta in forma prevalente dal ricorrente era altra rispetto a quella da costui dichiarata nell'istanza del 25/2/2020 (ossia diversa dall'attività di "BAR senza cucina" cod. ATECO 56.30.00).

In particolare, Puglia Sviluppo Spa riferisce di aver "desunto" tale circostanza accedendo ai dati disponibili presso la Camera di Commercio di Lecce

Orbene sulla scorta di quanto innanzi dedotto, non v'è chi non veda che **nel caso di specie Puglia Sviluppo Spa ha fatto errato** (o quantomeno incompleto) **esercizio delle prerogative previste dal bando.**

Puglia Sviluppo Spa, in particolare, ha limitato la propria "indagine" alla sola banca dati della Camera di Commercio senza *interrogare* anche le altre banche dati pubbliche ed in particolare quella dell'Anagrafe Tributaria.

Ove avesse agito nel senso innanzi detto, infatti, avrebbe avuto contezza del fatto che l'annotazione presente presso la Camera di Commercio di Lecce non poteva che essere la conseguenza di una mera (ed errata) *presunzione* ivi contenuta

D'altro canto è nota la valenza delle risultanze presenti presso l'Amministrazione Centrale (Amministrazione Finanziaria) rispetto a quelle registrate presso la CCIAA. Solo le prime hanno valore "accertativo" in ordine all'effettiva attività effettuata in forma prevalente dall'impresa.⁴

Non solo.

La perplessità dell'azione amministrativa si appalesa ancora più evidente sulla scorta delle considerazioni appresso indicate

Puglia Sviluppo, Spa, infatti, non ha ritenuto "doveroso" estendere l'indagine verso ulteriori banche dati neanche in seguito al recepimento delle osservazioni trasmesse da Conte Marcello con le quali quest'ultimo comunicava di aver richiesto alla CCIAA una "rettifica retroattiva" delle formalità riportate nella propria visura.

In buona sostanza da qualsivoglia latitudine la si voglia guardare comunque l'azione amministrativa posta in essere da Puglia Sviluppo SpA nel caso di specie appare sempre lacunosa e gravemente erronea, come tale, pertanto, certamente illegittima.

⁴ L'impresa, infatti, in sede di iscrizione presso la CCIAA non è tenuta a dichiarare quale sia la propria attività prevalente ma solo a descrivere in maniera più o meno dettagliata l'ambito delle proprie attività, al contrario, invece, di quanto l'impresa è tenuta ad indicare all'anagrafe tributaria, ove si è obbligati ad indicare in maniera specifica l'attività prevalente attese le note conseguenze in ordine all'imposizione fiscale e tributaria. Non a caso, come si evince dalle visure versate in atti, la stessa CCIAA attribuisce i codici relativi all'attività prevalente ricavandoli dalle banche dati dell'Agenzia delle Entrate, ove è dato leggere "codici di fonte Agenzia delle Entrate"

Ed ancora, sotto altro profilo

II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA PREVISIONE CONTENUTA ALL'ART. 5 COMMA 7 DELL'AVVISO PUBBLICO - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUONA FEDE E CORRETTEZZA

Nel caso che ci occupa Puglia Sviluppo Spa ha (comunque) errato nel rigettare la domanda del ricorrente in quanto ha agito in evidente violazione delle disposizioni del bando che regolano la procedura ed in particolare la previsione contenuta all'art.5 co.7 che, letteralmente, dispone:

“qualora, nello svolgimento dell'esame istruttorio si ravvisi la necessità di ulteriori chiarimenti/integrazioni, Puglia Sviluppo assegnerà un termine, non superiore a 15 gg, affinché il soggetto proponente vi provveda. Trascorso inutilmente il tempo assegnato, Puglia Sviluppo Spa concluderà l'istruttoria sulla base della documentazione in atti”.

Orbene, secondo la *lex specialis* quando nel corso dell'esame istruttorio emergano circostanze che richiedono *“ulteriori chiarimenti/integrazioni”* Puglia Sviluppo Spa non deve provvedere alla notifica del preavviso di rigetto (come invece ha fatto nel caso che ci occupa), bensì è tenuta ad assegnare all'impresa istanza un termine di giorni 15 affinché provveda a fornire i richiesti chiarimenti e/o integrazioni documentali.

Il preavviso di rigetto, invece, potrà essere adottato solo in seguito al decorso del termine assegnato ed alla valutazione della documentazione eventualmente trasmessa dall'istante.

Sicché, Puglia Sviluppo Spa ha agito in spregio alle disposizioni dell'Avviso stesso in quanto ha proceduto da subito con la notifica del preavviso di rigetto, senza richiedere una *integrazione* istruttoria.

Peraltro, non si può non rilevare che il termine per il deposito di integrazioni e/o chiarimenti non è stato concesso neanche successivamente all'inoltro delle osservazioni del 15/6/2022, con le quali il ricorrente aveva fatto presente di aver richiesto alla CCIAA la variazione del codice ATECO con efficacia retroattiva.

Quantomeno all'atto del ricevimento di dette osservazioni (se ritenute non esaustive) Puglia Sviluppo Spa aveva il *dovere* (imposto dai principi di buona fede e correttezza) di richiedere a Conte Marcello altri chiarimenti ed assegnarvi il relativo termine, piuttosto che procedere *sic et simpliciter* al rigetto dell'istanza sull'*eccentrico* presupposto che lo stesso ricorrente avesse riconosciuto di non esercitare attività prevalente di *“Bar senza cucina”* al momento dell'inoltro dell'istanza di sovvenzione.

Donde l'ulteriore motivo di illegittimità degli atti gravati.

Da ultimo per mera completezza.

III. PUGLIA SVILUPPO SPA NEL PROVVEDIMENTO DI DINIEGO HA RITENUTO SUPERATO IL MOTIVO OSTATIVO RELATIVO ALLA INDICAZIONE DELLA SEDE OPERATIVA DELL'IMPRESA – IN OGNI CASO CONTE MARCELLO HA DIRITTO ALLA SOVVENZIONE IN QUANTO NELLA ISTANZA HA DICHIARATO DI ESSERE TITOLARE DI IMPRESA CON SEDE OPERATIVA ATTIVA NEL TERRITORIO DELLA REGIONE PUGLIA – VIOLAZIONE DELLA LEX SPECIALIS IN ORDINE ALLE TASSATIVE CLAUSOLE DI ESCLUSIONE - IN OGNI CASO SUSSISTEVANO I PRESUPPOSTI PER IL RICORSO AL SOCCORSO ISTRUTTORIO

Come già dedotto nella parte in fatto, il preavviso di rigetto comunicato da Puglia Sviluppo Spa in data 31/5/2022 era motivato come appresso indicato:

“Istanza di sovvenzione dell'impresa CONTE MARCELLO non è ammissibile all'aiuto previsto dall'Avviso Custodiamo le Imprese in quanto il soggetto proponente non risulta essere in possesso dei requisiti previsti dagli art. 2 e 5 dell'Avviso. In particolare è stato rilevato da visura camerale storica estratta il 26/04/2022 che l'impresa svolge come attività primaria il codice ATECO 47.24.2 (commercio al dettaglio di torte, dolci, confetteria) e non il 56.30.00 (Bar ed altri esercizi simili senza cucina) dichiarato nell'istanza. Tale aspetto confligge con quanto previsto dal comma 4 del soprarichiamato art. 2 dell'Avviso.

Inoltre non è ammissibile all'aiuto previsto dall'Avviso Custodiamo le imprese ai sensi dell'art. 5 comma 3 dell'Avviso, in quanto le informazioni rese non risultano coerenti e corrette visto che l'impresa non risulta svolgere attività presso la sede indicata in istanza di accesso alle agevolazioni”

Con il preavviso di rigetto, pertanto, Puglia Sviluppo SpA aveva originariamente frapposto, al riconoscimento della sovvenzione, due motivi ostativi:

1. il soggetto proponente svolge attività primaria diversa da quelle contemplata nell'Allegato 1 all'Avviso pubblico, sicché la istanza presentata confliggerebbe con quanto previsto dall'art. 2 comma 4 dell'Avviso
2. le informazioni rese nella domanda non risultano coerenti in quanto l'impresa non risulta svolgere attività presso la sede indicata nell'istanza di accesso alle agevolazioni, sicché la domanda sarebbe non ammissibile ai sensi dell'art. 5 comma 3 dell'Avviso

Successivamente, all'inoltro delle osservazioni ad opera di Conte Marcello (trasmesse il 9/6/2022 con PEC ed il 15/6/2022 a mezzo procedura telematica) Puglia Sviluppo SpA ha notificato il provvedimento di diniego (oggetto del presente gravame) richiamando in motivazione solo il primo dei due motivi ostativi (ovvero la violazione della previsione

contenuta all'art. 2 comma 4 dell'Avviso relativamente alla tipologia di attività svolta in forma prevalente).

Sicché, all'evidenza, Puglia Sviluppo SpA ha ritenuto che il secondo motivo ostativo (violazione art. 5 comma 3 dell'Avviso) fosse superato dalle osservazioni trasmesse dal ricorrente.

Ad ogni buon conto, anche solo per mero *tuziorismo*, il ricorrente intende porre all'attenzione dell'Ecc.Mo Collegio adito le seguenti osservazioni ed eccezioni, da valere nella denegata ipotesi in cui dovesse reputarsi che il gravato provvedimento di diniego fondi le proprie ragioni anche su tale ultima questione.

Ed infatti, Conte Marcello, nelle osservazioni del 15/6/2022 ha evidenziato a Puglia Sviluppo Spa che nella istanza del 25/2/2022 per mero *errore materiale* è stato indicato l'indirizzo di via Carducci n. 49 a Bagnolo del Salento (propria residenza) sia come sede legale sia come sede operativa dell'impresa.

Orbene tale circostanza, come già dedotto, è frutto di un mero errore materiale facilmente evincibile dalla mera lettura della visura dell'impresa⁵, ed in ogni caso inidoneo a comportare il rigetto della istanza di sovvenzione

Innanzitutto, in quanto, come evidente dalla mera lettura delle disposizioni dell'Avviso, ed in particolare all'art. 2 "*Soggetti beneficiari e campo di applicazione*", l'indicazione della esatta *ubicazione topografica* della sede legale e della sede operativa dell'impresa non è una condizione richiesta dal bando a pena di esclusione

Secondo il bando, infatti, la condizione imposta per poter concorrere alla concessione del benefico è unicamente quella di avere "una o più sedi operative in Puglia"

Sicché, secondo la *lex specialis*, questa e solo questa è la condizione che può comportare il diniego alla concessione della sovvenzione, pertanto non un eventuale mero errore nella indicazione dell'indirizzo specifico della sede quando (come nel caso di specie) è comunque certo che la sede principale dell'impresa sia ubicata nel territorio della Regione Puglia.

Tale ultima circostanza è certa in quanto l'istanza di Conte Marcello è corredata dall'espressa dichiarazione (resa ai sensi del DPR 445/2000) **di essere titolare d'"impresa attiva alla data del 1° Luglio 2019, in una o più sedi operative ubicate nel territorio della regione Puglia (...)"** (si veda doc. 5 pag. 2 quarto punto delle dichiarazioni)

Sicché, a fronte dell'espressa dichiarazione contenuta nell'istanza non può seriamente ritenersi che in capo a Conte Marcello difettasse il requisito anzidetto solo in quanto v'era una errata

⁵ ove al par. 1 rubricato "*sede*" si legge "*Piazza San Giorgio n.38 Bagnolo del Salento*" e al par. 3 rubricato "*Titolari di cariche e qualifiche*" si legge "*Conte Marcello (...) residenza Via G. Carducci n. 4 Bagnolo del Salento*"

indicazione dell'indirizzo della sede operativa (peraltro nella parte dell'istanza che contiene la indicazione dei dati identificativi dell'impresa)

D'altro canto dalla mera lettura nel modello di domanda di sovvenzione pubblicata all'Allegato 2, si appalesa evidente che la richiesta ivi contenuta di indicare l'ubicazione della sede dell'impresa non è formulata allo scopo di verificare la sussistenza dei requisiti per l'ammissione ai benefici, in quanto per questi ultimi è prevista a una specifica ed autonoma dichiarazione da rendere ai sensi del DPR 445/2000

Tale elemento, al contrario, è verosimilmente richiesto al solo fine di individuare con esattezza le *generalità* dell'impresa istante, tuttavia, come è evidente, tale funzione è già esaustivamente assolta da altri elementi indicati in istanza (primo fra tutti il codice fiscale)

Da ultimo, infine si segnala che, in ogni caso, a fronte della presa d'atto dell'errore materiale commesso dal proponente nella fase di redazione dell'istanza di sovvenzione, Puglia Sviluppo SpA, avrebbe comunque dovuto attivare il soccorso istruttorio al fine di consentire al ricorrente di medesimo di porre rimedio all'errore commesso proprio in quanto non si verteva in ipotesi di elemento richiesto a pena di ammissibilità della domanda

D'altronde in tal senso v'è anche una specifica previsione del bando all'art. 5 comma 7 e 8 da attivarsi nel caso in cui in fase istruttoria si rendano necessari ulteriori chiarimenti/integrazioni (come di regola accade proprio quando nell'istanza sono presenti dichiarazioni che in astratto possono apparire incoerenti o contraddittorie)

In questo caso, secondo il bando - e ancora prima in ossequio ai principi di buona fede e correttezza - l'Amministrazione non deve rigettare l'istanza, bensì deve assegnare all'impresa istante un termine per chiarire l'apparente contraddizione.

Donde l'illegittimità degli atti gravati anche sotto questo ulteriore profilo

ISTANZA DI SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA

La manifesta fondatezza del suesteso ricorso e la sussistenza *in re ipsa* del pregiudizio grave e irreparabile fondano i presupposti per la qui invocata misura cautelare.

Nel caso di specie, inoltre, l'esecuzione dei provvedimenti, invero, rischia di compromettere in modo definitivo primarie libertà della Società ricorrente (quale quella d'iniziativa economica privata) senza che ricorrano nella specie i presupposti giustificativi di una così penalizzante misura.

Per quel che concerne il *periculum in mora*, in particolare, si evidenzia che la ditta Conte Marcello versa in gravissime condizioni che ne stanno seriamente minando la tenuta stessa dell'impresa, come da documentazione contabile versata in atti (doc. 13)

Al riguardo deve precisarsi che la già compromessa condizione economico/patrimoniale causata dall'epidemia da COVID 19 è stata recentemente aggravata dall'attuale stato di inflazione, che ha determinato un generale ed *iperbolico* aumento delle spese ed in particolare dei costi dell'energia (che come è noto influenzano sensibilmente i bilanci di un *BAR*) che sono addirittura raddoppiati (si vedano le bollette versate in atti – doc. 14)

Non v'è chi non veda, pertanto, che l'ottenimento in tempi brevi della sovvenzione di cui è causa appare esiziale per la sopravvivenza stessa dell'impresa e la relativa conservazione dei posti di lavoro, in quanto consentirebbe al ricorrente - tra l'altro - di tamponare i suddetti costi e spese, in attesa -auspicabilmente- di *tempi migliori*.

Infine, per mera completezza si evidenzia che Conte Marcello è proprietario di immobile (si veda visura in atti – doc. 15) sicché lo stesso è certamente in condizione di garantire la propria solvibilità nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto del ricorso nella fase a cognizione piena.

Alla luce di quanto sopra, pertanto, si chiede la concessione della invocata misura cautelare.

Per questi motivi il ricorrente, come sopra rappresentato e difeso e domiciliato

CHIEDE

che codesto Ecc.mo Tribunale adito, voglia:

accogliere, previa sospensione dell'efficacia, nel merito il suesteso ricorso e per l'effetto ANNULLARE i provvedimenti impugnati, meglio specificati in epigrafe e nel corpo del presente ricorso.

Con vittoria di spese e competenze di lite con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. d), d.p.r. n. 115/'02, il valore della causa è indeterminabile.

Si producono i documenti indicati in narrativa, come da separato *foliaro*

Maglie 29 settembre 2022

Avv. Giorgio Selleri